

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 36 del 17/07/2023

Prot. N. 8.317/P del 17/07/2023

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2023

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 *“Nuova disciplina in materia dei Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”*;

VISTO il Decreto Legislativo 546/1992;

RICHIAMATO lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) Parte Seconda n. 51 del 21/12/2016 Supplemento n. 201;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2015 con la quale il Consiglio della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) della L.R. 79/2012 e succ. mod., ha approvato le linee guida per l'adozione del Piano di Classifica;

RICHIAMATO l'art. 28 comma 1 della L.R.T. 79/2012 ai sensi del quale il consorzio di bonifica, ai fini dell'imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c);

PRESO ATTO di quanto sancito dall'art. 28, comma 2, della richiamata L.R. 79/2012, secondo cui: *“il piano di classifica individua i benefici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili...”*;

VISTA la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 08 del 14/07/2016, con la quale, ai sensi delle linee guida stabilite dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2015, è stato adottato il Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno;

RICHIAMATO l'art. 22 comma 2, lett. d), della L.R.T. 79/2012 e succ. mod. ai sensi del quale la Regione approva, con Deliberazione della Giunta regionale, il Piano di Classifica adottato dal Consorzio;

VISTA la Delibera n. 1237 del 05/12/2016 con la quale la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il Piano di Classifica adottato dal Consorzio 2 Alto Valdarno;

CONSIDERATO che il contributo di bonifica è diretto alla salvaguardia della singola proprietà fondiaria. I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà che sono esigibili con le norme per l'esazione dei tributi. (Art. 21 del R.D. n.215/ 1933);

CONSIDERATO che sia la Legge statale (art. 2, secondo comma, D.P.R. 947/1962) sia regionale (Art. 10 L.R. 79/2012 e successive modifiche ed integrazioni) prevedono che le operazioni di intestazione e di iscrizione degli avvisi di pagamento riguardino uno soltanto dei soggetti condebitori ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo;

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 36 del 17/07/2023

Prot. N. 8.317/P del 17/07/2023

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2023

CONSIDERATO, alla luce della tipologia del contributo in caso di comproprietà l'intestatario dell'avviso di contribuenza viene così individuato:

- Nel caso di comproprietari con quote di proprietà uguali: il primo intestatario viene individuato nel primo nominativo con codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate, ed ove possibile, con quota prevalente, così come determinato dai dati del Catasto Consortile, aggiornati con i dati provenienti dall'Agenzia del Territorio o dalle istanze dei consorziati. Fatto salvo il diritto di rivalsa pro quota, da parte dell'interessato nei confronti di eventuali comproprietari. (Artt. 1292, 1294 e 1299 del Codice Civile).
- Nel caso di comproprietari con quote di proprietà diseguali: l'intestatario viene individuato nel titolare di maggior quota di proprietà come definito dai dati del Catasto Consortile, aggiornati con i dati provenienti dall'Agenzia delle Entrate o dalle istanze dei consorziati, con codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate. Quando non possibile, in quanto l'intestatario della maggior quota risulta essere deceduto o con dati anagrafici non validati dall'Agenzia delle Entrate, l'avviso di pagamento verrà inviato al primo intestatario, qualsiasi esso sia, con codice fiscale valido.
- In caso di immobili con titolarità di usufrutto o di diritto di abitazione, risultante dai dati forniti dall'Agenzia del Territorio, il contributo è richiesto al titolare della nuda proprietà, fermo restando il diritto di quest'ultimo a rivalersi nei confronti dell'usufruttuario o sul titolare del diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1009 del Codice Civile
- In caso di singoli intestatari deceduti, nelle ultime due annualità di ruolo, ed in carenza di atti di trasferimento dei beni, il contributo viene inviato a suo indirizzo con la dicitura "eredi di", come da Codice Civile.
- Fatte salve tutte le istanze in cui i consorziati o loro eredi, pur non essendo inseriti in queste tipologie di casistiche, abbiano richiesto l'invio dell'avviso di pagamento;

PRESO ATTO dell'esigenza di non affidare in riscossione partite carenti dei necessari requisiti di validità fiscali. I relativi contributi, comunque computati nel riparto di spesa, verranno posti in riscossione negli esercizi successivi a seguito delle opportune rettifiche, necessarie al fine del recupero delle caratteristiche di esigibilità;

PRESO ATTO dell'esigenza di non affidare in riscossione avvisi intestati a consorziati deceduti, a cui, a norma del Codice Civile, non è possibile richiedere il tributo con dicitura "eredi di". I relativi contributi, comunque computati nel riparto di spesa, verranno posti in riscossione in un secondo tempo a seguito delle opportune rettifiche, necessarie al fine del recupero delle caratteristiche di esigibilità;

PRESO ATTO dell'esigenza di non affidare in riscossione partite con una non ben definita determinazione della effettiva proprietà, a seguito di istanze pervenute agli uffici, che mette alla luce un disallineamento catastale derivante da dati dell'Agenzia delle Entrate non aggiornati, e dare atto che i relativi contributi, comunque computati nel riparto di spesa, verranno posti in riscossione in un secondo tempo a seguito delle opportune rettifiche, necessarie al fine del recupero delle caratteristiche di esigibilità;

PRESO ATTO che per quanto sopra si procederà nella richiesta contributiva al recupero dei contributi dovuti e non richiesti nelle annualità precedenti, così come definito dalla normativa tributaria a cui i contributi di bonifica sono soggetti;

PRESO ATTO di sospendere eventuali avvisi degli intestatari vittime di reati di usura, la cui sospensiva, determinata da parte della Procura della Repubblica, è depositata presso gli uffici consortili;

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 36 del 17/07/2023

Prot. N. 8.317/P del 17/07/2023

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2023

TENUTO CONTO quanto definito nel Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno in cui si escludono dal tributo le unità immobiliari iscritte nelle categorie D/10 e A/06, rispettivamente, definite come fabbricati strumentali all'attività agricola e fabbricato agricolo in quanto può sussistere una duplicazione impositiva in considerazione dell'assorbimento del valore del fabbricato nel reddito dominicale del terreno, come da circolare ANBI numero 13/2010 e come definito dal Piano di Classifica vigente;

TENUTO CONTO di escludere dal riparto del contributo consortile tutti quelli immobili iscritti al Catasto dei Fabbricati, con categoria diversa da D/10 o A/06 che hanno caratteristica di essere "strumentali all'attività agricola", secondo quanto definito dalla Circolare numero 2 del 2012 redatta dalla direzione centrale del Catasto e Cartografia dell'Agenzia del Territorio. L'accettazione della strumentalità all'attività agricola avviene con una nota in visura catastale, seguendo l'accertamento della stessa secondo la normativa vigente;

VISTO la disciplina sulla riscossione dei contributi di importo inferiore al valore minimo esigibile;

VISTO l'aggiornamento derivante della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio, i cui dati sono serviti per aggiornare di ufficio la banca dati consortile con le variazioni avvenute entro il 30 aprile 2023;

CONSIDERATO il comma 1 dell'art. 30 della L.R. 79/2012 e s.m.i. (utilizzo dei canali in gestione ai consorzi come recapito degli scarichi, al comma 3) si chiarisce che gli immobili che sono soggetti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione (art. 155 D.Lgs. 152/2006) sono esentati dalla quota parte del contributo consortile riconducibile ai servizi di raccolta, collettamento, scolo e allontanamento delle acque reflue;

VISTA la proposta del Piano delle Attività di Bonifica 2023 adottata con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 16 del 28/11/2022, approvato con D.G.R.T. n. 153 del 20/02/2023;

TENUTO CONTO che gli importi a ruolo, suddivisi per U.I.O. secondo i dettami del Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno risultano essere:

Riparto dei contributi a ruolo suddivisi per U.I.O. - annualità 2023		
1)	U.I.O. Casentino	€ 1.733.920,24
2)	U.I.O. Arezzo	€ 2.279.892,82
3)	U.I.O. Valdarno	€ 3.412.311,97
4)	U.I.O. Valdichiana	€ 2.896.959,79

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 36 del 17/07/2023

Prot. N. 8.317/P del 17/07/2023

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2023

5)	U.I.O Valtiberina	€ 1.612.175,11
6)	U.I.O Marecchia Foglia	€ 142.023,79

TENUTO CONTO della convenzione tra il Consorzio 2 Alto Valdarno e l'Autorità Idrica Toscana, la quale contribuisce con degli importi annuali, in forza della normativa già citata. Tali importi risultano essere:

Contributi a carico dei titolari di scarichi di acque reflue nelle opere - annualità 2023		
1)	U.I.O. Casentino	€ 6.685,07
2)	U.I.O. Arezzo	€ 68.036,54
3)	U.I.O Valdarno	€ 66.962,21
4)	U.I.O. Valdichiana	€ 55.623,84
5)	U.I.O Valtiberina	€ 2.159,04
6)	U.I.O Marecchia Foglia	€ 38,13

TENUTO CONTO che l'importo della contribuzione a carico delle proprietà immobiliari da ripartire, secondo i dettami del Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno, risulta pertanto essere:

Riparto dei contributi a carico delle proprietà immobiliari da ripartire in ragione del beneficio - annualità 2023		
1)	U.I.O. Casentino	€ 1.727.235,17
2)	U.I.O. Arezzo	€ 2.211.856,28
3)	U.I.O Valdarno	€ 3.345.349,76
4)	U.I.O. Valdichiana	€ 2.841.335,95

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 36 del 17/07/2023

Prot. N. 8.317/P del 17/07/2023

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2023

5)	U.I.O Valtiberina	€ 1.610.016,07
6)	U.I.O Marecchia Foglia	€ 141.985,66

DECRETA

1. Di assumere le premesse di cui in narrativa quali parte integrante del presente decreto.
2. Di dare mandato ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) al Direttore dell'Area Amministrativa all'esercizio delle funzioni esecutive attinenti la contribuenza annualità 2023.
3. Di approvare il modello di avviso e le relative comunicazioni inerenti il tributo allegato alla presente e parte integrante dello stesso.
4. Di tenere conto che le eventuali discordanze catastali, derivanti da vendite, successioni, divisioni, donazioni, permuta ed altro, potranno essere comunicate con le modalità previste dal Consorzio. Saranno oggetto di discarico del contribuente solo se svolte precedentemente alla data del 30 aprile 2023.
5. Di disporre l'imposizione del Contributo di Bonifica per l'annualità 2023 sugli immobili
 - Fabbricati
 - Terreni
 - Strade
 - Ferroviericadenti nel perimetro di contribuenza del Consorzio 2 Alto Valdarno, in relazione al beneficio utilizzando il calcolo parametrico e gli indici definiti dal Piano di Classica.
6. Di applicare le metodologie di individuazione del primo intestatario così come definite in premessa.
7. Di applicare le eventuali esenzioni e/o sospensioni di particelle catastali, partite catastali o avvisi di pagamento, secondo quanto definito in premessa.
8. Di applicare il mantenimento del limite minimo di imposizione pari alla cifra di € 10,33, intendendo per "sottosoglia" tutta la contribuzione inferiore a tale cifra e per "sopra soglia" la contribuzione pari o superiore a tale cifra, ai sensi della vigente normativa in materia, stabilendo che per il ruolo ordinario per l'annualità 2023 si andranno a sommare i riporti degli anni pregressi, con l'inserimento di dette cifre negli avvisi di pagamento a raggiungimento del limite sopra soglia.
9. Di dare atto che l'emissione degli avvisi di pagamento, in parola, avverrà nel mese di settembre con scadenza non perentoria presumibilmente nel mese di ottobre p.v., fatte salve eventuali problematiche tecniche che potrebbero insorgere durante il processo di elaborazione del ruolo, tali da giustificare una eventuale posticipazione.

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 36 del 17/07/2023

Prot. N. 8.317/P del 17/07/2023

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2023

10. Di disporre che per gli importi che non risultino assolti alla data di scadenza indicata in avviso, la riscossione proseguirà mediante cartella formalmente notificata.
11. Di dichiarare il presente Decreto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello Statuto Consortile.

Il Presidente
(Serena Stefani)
